

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 - COMPETENZA

Il presente regolamento è compilato in conformità del disposto dall'art.344 del T.U.LL.SS. e del Reg. P.M. del 1990.

Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune. Le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco, ferma, ove stabilito, la competenza del Consiglio Comunale, del Prefetto, del Ministro per l'interno, del Ministro per la sanità e dell'Autorità Giudiziaria.

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria spettano al Sindaco.

In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.

Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'Unità Sanitaria Locale vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Agli Organi precitati, aventi potestà dispositiva, sono correlati organi di esecuzione costituiti dal Custode del cimitero di cui all'art.99 del presente regolamento.

ART. 2 - RESPONSABILITÀ

Il Comune, mentre ha cura perché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti alle cose, ecc., non assume responsabilità per gli atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

ART. 3 - FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA, DEI FUNERALI E DELLE EPIGRAFI

Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto, in qualunque modo, l'abbia espressa. In difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge convivente, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.

L'ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, trasferimenti.

Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

ART. 4 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Presso il cimitero sono tenuti, per le esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa avere interesse, gli atti di cui all'art.52 del Regolamento di polizia mortuaria.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:

- a) copia del presente regolamento;
- b) l'elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali ha corso la procedura di decadenza (art. 78).

CAPO I

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA , ACCERTAMENTO

ART. 5 – DICHIARAZIONE DI MORTE

La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di stato civile.

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.

Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.

La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'ufficio, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'Ufficio di stato civile incaricato.

I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.

ART. 6 – ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO

L'Ufficio, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date; riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio; promuove gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti necroscopici e la denuncia della causa di morte da parte del medico curante, di cui agli artt. 7, 8 e successivi.

Quindi, in possesso di certificato necroscopico e della scheda di denuncia predetta, dispone per il servizio di trasporto funebre e per la redazione dell'atto di morte, da farsi prima del trasporto.

In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l'ufficio provvede, ai sensi dell'art.145 Ord. S.C., curando di esporre la salma sconosciuta nel locale di osservazione (art.15) e di rilevare, in quanto possibile, anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento e cioè le caratteristiche somatiche, l'abbigliamento, ecc.

ART. 7 – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

Il medico curante deve fare al più presto e non oltre 24 ore, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'Unità sanitaria Locale.

Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.

Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.

L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto agli artt. 39 e 45 del Reg. P.M.

Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'art.100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.185.

Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il coordinatore sanitario della USL dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.

Presso l'Unità Sanitaria Locale sarà tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

ART. 8 – ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'autorità giudiziaria, il

medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso, tranne i casi di riduzione o di protrazione di cui al successivo art.11. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.

In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate, alle dipendenze del Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL, da un medico nominato dall'Unità Sanitaria Locale.

Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore sanitario o da suo delegato;
al Sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

Per i decessi avvenuti in istituti ospedalieri, il Sindaco, udito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL, può autorizzare il Direttore a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda ed il certificato predetti, compilati rispettivamente dal medico curante e dal Direttore sanitario.

ART. 9 – REFERTO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 365 del codice penale e 4 del codice di procedura penale.

In tali casi a questa Autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne darà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

ART. 10 RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE, RESTI MORTALI O OSSA UMANE

Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informarne immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne darà tempestiva comunicazione all'Autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza ed all'Unità Sanitaria Locale. Inoltre l'Unità Sanitaria Locale provvederà per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati all'autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

CAPO II OSSERVAZIONE DEI CADAVERI AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO ART. 11 – TERMINI

Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, n, essere inumato, tumulato o cremato.

Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici; nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di iniziata putrefazione;
infine quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del Dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL.

E' invece da protrarre fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

ART. 12 – PROVVIDENZE NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da

poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addetti, se in locali di osservazione, di cui all'articolo seguente, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.

Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte, non essere vestito, non collocato nel feretro prima della visita necroscopica.

Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il Dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL prescrive le speciali misure cautelative.

ART. 13 DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORIO

Il Comune deve avere apposito locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente in una pubblica via o in un luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione, il custode del cimitero è tenuto alla sorveglianza del cadavere.

Il Comune deve inoltre avere un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

L'ammissione è disposta dalla USL o dall'autorità giudiziaria.

Il trasporto deve essere fatto come previsto all'art.33.

Nel deposito di osservazione e nell'obitorio è vietato l'accesso di persone estranee ed anche dei familiari.

Le salme di persone curate con nuclidi radioattivi saranno ammesse secondo le prescrizioni date caso per caso dal Dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art.100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.185.

ART. 14 – AUTORIZZAZIONE ALLA CHIUSURA DEL FERETRO ED AL SEPPELLIMENTO DI CADAVERI, DI NATI MORTI, OSSA, FETI, ECC,

Salvo il nulla osta di cui all'art.9, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.

Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.

I prodotti abortivi, i feti, i prodotti di concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'art.7 del Reg. P.M., sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso dell'Unità Sanitaria Locale con le modalità indicate nel precitato articolo. Il trasporto è fatto come agli artt. 33 e 44 che seguono.

Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

ART. 15 – RISCONTRO DIAGNOSTICO

Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art.37 del Reg. P.M. e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli artt. 37, 38 e 39 dello stesso Reg. P.M.

I risultati devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL per l'eventuale rettifica della scheda di morte.

Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

ART. 16 – RILASCIO CADAVERI, OSSA, ECC. A SCOPO DI STUDIO

Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto.

Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli artt.40 e seguenti del Reg. P.M. In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione; esse devono recare sempre assicurata una targhetta con le relative generalità.

A sua volta il direttore delle sale deve tenere il registro di cui all'art.41 Reg. P.M. e, eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fetali, ecc. all'incaricato del trasporto al cimitero.

Agli istituti universitari il Dirigente dei servizi di igiene pubblica della Unità Sanitaria Locale può autorizzare, con le modalità di cui all'art.43 del Reg. P.M., la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario generale del cimitero.

In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal cimitero; il commercio di ossa umane è vietato.

ART. 17 – PRELIEVI PER TRAPIANTI TERAPEUTICI

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla legge 02 dicembre 1975, n.644, modificata dalla legge 13 luglio 1990, n.198, e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 giugno 1977, n.409.

ART. 18- AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI

Per le autopsie sono da osservare le norme di cui al precedente art.15.

I trattamenti per l'imbalsamazione devono essere autorizzati dal Sindaco ed eseguiti dopo il periodo di osservazione e sotto il controllo del Dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL.

Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e ora in cui sarà effettuata.

Il medico curante ed il medico necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.

Il trattamento antiputrefattivo, di cui all'art.32 del Reg. P.M., è eseguito dal coordinatore sanitario dell'U.S.L. o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività deve essere eseguita in ogni caso osservando le prescrizioni di cui all'art.47 del Reg. P.M.

CAPO III
FERETRI
ART- 19 FERETRO INDIVIDUALE - DEPOSIZIONE

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.21.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in lenzuolo.

Se la morte è dovuta a malattia diffusiva-infettiva compresa nell'elenco del Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui era vestito od avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività valgono le disposizioni di cui al precedente art.7.

ART. 20 – CHIUSURA DEL FERETRO

La chiusura del feretro è fatta dal necroforo municipale ed eccezionalmente, se si tratta di feretro metallico, da privato esperto con l'assistenza del necroforo. In ogni caso è eseguita dopo l'autorizzazione di cui al precedente art.14 ed accertato che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

In caso di utilizzo di feretro metallico lo spessore della lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se di zinco ed a 1,5 mm. se di piombo.

ART. 21 – FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE E TRASPORTI

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali da impiegare sono in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura e cioè:

- a) PER INUMAZIONE il feretro deve essere di legno dolce, di abete o di pioppo, stagionato; le tavole piallate nelle due facciate e dello spessore non superiore a cm.2; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art.75 del Reg. P.M.; l'esterno tinteggiato di scuro;
- b) PER TUMULAZIONE IN LOCULO ANCHE DI TOMBA DI FAMIGLIA, CRIPTA:
duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra di metallo il cui spessore non deve essere inferiore a 0,660 mm. se di zinco ed a 1,5 mm. se di piombo, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art.30 del Reg.P.M.;
- c) PER TRASFERIMENTO DA COMUNE A COMUNE, ALL'ESTERO O DALL'ESTERO : è prescritta la duplice cassa, come alla lettera b) precedente;
- d) PER IL TRASPORTO DA COMUNE AD ALTRO COMUNE, CHE DISTI NON PIÙ DI 100 KM. salvo il caso previsto dall'art.25 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n.285 del 10 settembre 1990, e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

Se una salma, già sepolta, viene esumata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, dovrà essere utilizzata la cassa metallica, con lamiera di spessore non inferiore a 0,660 mm. se di zinco ed a 1,5 mm. se di piombo, corrispondenti entrambi ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art.30 del Reg. P.M.;

Se la salma proviene da altro Comune, è da accertare la rispondenza del feretro alle caratteristiche di

cui agli articoli precedenti, secondo la sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura temporanea nella terra, dovrà prima dell'inumazione essere opportunamente tagliata la cassa di zinco, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

E' vietato in ogni caso l'impiego di materiale non biodegradabile o, comunque, non autorizzato dal Ministero della sanità, come anche l'applicazione alle casse metalliche di valvole o apparecchi che alterino la tenuta ermetica della cassa stessa.

Tutti i feretri devono portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta fornitrice e del fornitore.

ART. 22 – FORNITURA FERETRI

Il Comune provvede gratuitamente il feretro di cui all'articolo precedente, lett. a), per salme di persone bisognose.

ART. 23 – VERIFICA FERETRI

Ogni feretro, non provvisto dal Comune, prima dell'impiego, deve essere sottoposto a verifica e bollatura da parte del necroforo o di apposito incaricato dell'ufficio, per accertare la stretta rispondenza al tipo di sepoltura cui è destinato, alle esigenze dell'igiene e del decoro ed alle norme di polizia mortuaria, di cui agli articoli precedenti.

Per tale servizio è dovuto al Comune il corrispettivo risultante in tariffa.

ART. 24 – PISTRINA DI RICONOSCIMENTO

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina di piombo o di zinco elettrolitico, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e la data di morte.

Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

ART. 25 – ESCLUSIVA DEL SERVIZIO

Nel territorio del Comune il servizio trasporti funebri è municipalizzato con diritto di privativa, ai sensi della legge 15 ottobre 1925, n.2578 e dell'art.19 del Reg. P.M., ed esercito in economia o in appalto.

Da parte dei privati, pertanto, non può essere eseguito alcun trasporto di salme, sia in funzione di funerale, sia per trasporto diretto, con o senza corteo, al cimitero o al locale di osservazione o alla sala di autopsia, agli scali ferroviari o, in caso di morte in ospedali, alberghi, ecc., all'abitazione del defunto.

E' istituito il diritto fisso di privativa, pari all'importo del trasporto di ultima categoria; in caso di categoria unica, l'importo sarà pari a quello stabilito per i trasporti a carico del Comune. Il diritto fisso è dovuto quando la salma, per opera di terzi, autorizzati, è trasportata in altro Comune o Stato, o da altro Comune o Stato, senza impiego del servizio proprio del Comune.

Anche quando il servizio è svolto in appalto, il diritto di privativa spetta interamente al Comune.

L'esclusiva del servizio comprende anche il trasporto dei nati morti, di cui all'art.49, fatto senza cerimonia funebre, direttamente dall'abitazione al cimitero.

L'esclusiva è limitata al solo mezzo di trasporto – carro, personale - non anche alla provvista del feretro; inoltre si riferisce ai cadaveri e non anche ai resti mortali esumati per scadenza ed alle ceneri (vedi art.39 che segue).

L'Unità Sanitaria Locale vigila sul servizio e propone i provvedimenti necessari.

Oltre al servizio in esclusiva è costituita, a cura del Comune, l'impresa pompe funebri per lo svolgimento, a richiesta, dei servizi di cui all'art.116 del presente regolamento.

ART. 26 – ECCEZIONI AL DIRITTO DI ESCLUSIVA

Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite, costituite al fine di cui si tratta e riconosciute come Enti morali, le comunità acattoliche possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e di propri soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni di ordine generale in materia ed in eccezione al diritto di privativa o di eventuali altri diritti.

ART. 27 – CONSISTENZA DEL TRASPORTO E PERCORSO

Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art.27 T.U. legge pubblica sicurezza, comprende il prelievo della salma dall'abitazione o dall'istituto ospedaliero, convivenza, ecc.; il corteo, a passo, alla chiesa o tempio, con sosta per le esequie ordinarie; quindi il proseguimento, con corteo, al cimitero e dopo le esequie, se richieste, alla sepoltura.

Il trasporto, se richiesto, può farsi in via diretta, senza corteo; all'ingresso del cimitero, se richiesto, potranno celebrarsi esequie, nella cappella, od onoranze.

Lo stesso tipo di vettura è impiegato in tutto il percorso ed all'interno del cimitero.

Il seppellimento viene eseguito in continuità del servizio, salvo eccezionali impedimenti, nel qual caso la salma è depositata nella camera mortuaria.

Nessuna sosta, salvo caso di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la previa autorizzazione del Sindaco.

ART. 28 – TRASPORTI GRATUITI ED A PAGAMENTO

I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:

- a) a pagamento, secondo l'allegata tariffa, quando la salma è destinata alle sepolture private o, comunque, sono richiesti servizi o trattamenti speciali;
- b) gratuiti, a carico del Comune, in ogni altro caso, adottando comunque un servizio decoroso, senza accentuate differenziazioni, in riferimento al precedente art.22.

ART. 29 – VETTURE, CLASSI, MANUTENZIONE

Le vetture per trasporti funebri sono di categoria unica per adulti e per bambini.

Le vetture, comprese quelle private di cui all'art.26, sono riconosciute idonee alla funzione dall'Unità sanitaria locale;
devono essere:

- interamente rivestite di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile;
- sempre in perfetto stato di funzionamento e di decorosa manutenzione;
- disinfettate periodicamente almeno una volta alla settimana ed ogni qualvolta si verifichi perdita di sostanze organiche.

Sia all'esterno che all'interno delle vetture, non possono collocarsi corone, distintivi che ostacolino le

operazioni del servizio o danneggino la vettura.

L'Unità sanitaria locale, almeno una volta l'anno, ne controlla lo stato di manutenzione.

Ogni vettura deve essere provvista ed accompagnata da apposito registro recante la dichiarazione di idoneità, per essere esibita, a richiesta, agli incaricati della vigilanza.

ART. 30 – ORARIO DEI TRASPORTI

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse pomeridiane stabilite dal Sindaco.

Entro tali limiti è fissato l'orario dei singoli trasporti, secondo le richieste dei familiari e le esigenze del servizio.

La prenotazione dell'ora per i funerali è fatta secondo l'ordine di presentazione dei richiedenti all'ufficio per la denuncia di morte: privati ed imprese sono in condizioni di parità in detta prenotazione.

Le vetture devono essere ai posti del servizio non meno di dieci minuti prima dell'ora fissata per il funerale.

A richiesta, compatibilmente con le disponibilità dei mezzi di trasporto, si possono effettuare trasporti funebri in ore diverse da quelle fissate.

ART. 31 – COMPITI DEI NECROFORI

Ad ogni trasporto funebre sono addetti uno o più necrofori. In particolare il necroforo ha la direzione e la responsabilità del puntuale e regolare svolgimento del servizio ed è munito, dall'Ufficiale di stato civile, dell'autorizzazione di seppellimento che, arrivando al cimitero, consegna al custode, previa annotazione dell'ora in cui ha avuto luogo.

La salma, dalla levata alla consegna al cimitero, deve essere sempre seguita dal necroforo.

ART. 32 – TRASPORTI NON IN SEDE DI FUNERALE

A) Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito con autoambulanza o con apposito furgone chiuso, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se viene impiegato il feretro, questo deve essere aperto.

B) Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione, ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali.

Tutti i trasferimenti anteriori al funerale sono in forma privata, senza corteo, con l'impiego di vettura chiusa e subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

C) In egual modo sono effettuati i trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio, ecc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc.

ART. 33 MORTI PER MALATTIE INFETTIVE, - RADIOATTIVITÀ

La salma di persona deceduta per malattia infettiva-diffusiva, oltre le particolari disposizioni di cui ai precedenti artt. 11 e 12, può, nell'interesse dell'igiene e sanità pubblica, essere trasportata nel cimitero con divieto delle rituali onoranze e con opportune prescrizioni limitatrici a giudizio del Sindaco, di

concerto con l'Unità sanitaria locale.

Per le salme che, dalla denuncia della causa di morte, risultano portatrici di radioattività, l'Unità sanitaria locale disporrà, di volta in volta, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ART. 34 – TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPELLIMENTO O CREMAZIONE

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune o nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco, a seguito di domanda degli interessati, con allegati il certificato di morte e dell'Unità sanitaria locale, che restano uniti all'atto di autorizzazione.

Della concessione è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché al Sindaco dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al cimitero, ove verranno accertate la regolarità dei documenti e le caratteristiche del feretro, in rapporto alla sepoltura cui è destinato, come all'art.21.

Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione è data dal Sindaco, osservate le norme di cui all'art.23 del Reg. P.M.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo di definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ART. 35 – TRASPORTI ALL'ESTERO E DALL'ESTERO

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n.1369, o di Stati non aderenti a tale convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 del Reg. P.M.; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento; in entrambi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art.23 del regolamento precitato.

ART. 36 NORME GENERALI PER I TRASPORTI

In ogni trasporto, sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere secondo le prescrizioni di cui all'art.30 del Reg. P.M. e del precedente art.21; inoltre, se effettuato dal mese di aprile al mese di settembre, compresi, o negli altri mesi in località raggiungibile dopo 24 o 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento igienico di cui all'art.32 del Reg. P.M., salvo sia stata imbalsamata.

La salma è da consegnare a persona responsabile del trasporto e, nei trasporti da Comune a Comune, munita dei documenti di autorizzazione sia al trasporto ed al seppellimento, nonché del verbale di riconoscimento e di consegna, da compilarsi in duplice copia, di cui una da consegnare al Comune di destinazione e l'altra da restituire con l'attestazione del compimento delle operazioni.

Se il trasporto avviene per ferrovia, mare o aereo, il decreto anzidetto deve stare in consegna al vettore.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre, per evitare l'increscioso trasferimento da carro a carro sulla pubblica via. In tal caso è dovuto il diritto fisso di cui all'art.25.

ART. 37 – RIMESSA DELLE VETTURE FUNEBRI E SOSTA VETTURE DI PASSAGGIO

La rimessa delle vetture funebri deve essere in località appartata ed opportunamente attrezzata anche per i servizi di pulizia e di disinfezione, in conformità alle norme del regolamento d'igiene.

L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'U.S.L., salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi.

Le vetture funebri di passaggio, con o senza salma, devono evitare le vie più frequentate e, in caso di sosta, devono valersi della rimessa predetta o di altra espressamente indicata.

ART. 38 – TRASPORTO DI RESTI E DI CENERI

Il trasporto di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco o dalle autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del Reg. P.M. se il trasporto è per o da Stato estero.

Non è soggetto n, alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, n, all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.

Ossa umane e resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0,660, saldata a fuoco e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

CAPO V

CIMITERO – SERVIZI- COSTRUZIONE

ART. 39 – DISPOSIZIONI GENERALI

Al servizio, obbligatorio, del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il Comune provvede con il cimitero costituito sul proprio territorio.

E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salve le autorizzazioni di cui all'articolo che segue.

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori sotto i dieci anni, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 58, 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del Reg. P.M.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture particolari, individuali e familiari, ai sensi e nei limiti dell'art.90 e seguenti del Reg.P.M.

Apposito piano regolatore determina, per le sepolture private, l'ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi di costruzione (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati), in conformità a quanto disposto dagli artt.76 e 91 del Reg. P.M.

Ogni operazione compiuta nel cimitero - inumazione, tumulazione, cremazione, trasferimento, sia nell'interno del cimitero che ad altro cimitero, di salme, di resti, di ceneri - è riservata al personale addetto al cimitero e dovrà risultare giornalmente negli appositi registri, in doppio originale, di cui agli artt. 52 e 53 del Reg. P.M., conservando gli atti relativi di autorizzazione.

ART. 40 – REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO E SEPOLTURE PRIVATE FUORI DAL CIMITERO

A) Nell'interno del cimitero sono costituiti reparti speciali e separati destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti - ceneri ed ossa - di persone appartenenti a culto diverso di quello cattolico o per comunità straniere.

Le spese maggiori per tali reparti - opere, maggior durata della sepoltura comune - sono a carico

dei concessionari.

B) Fuori del cimitero può essere autorizzata dal Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'Unità sanitaria locale, la costruzione di cappelle private e gentilizie, secondo le prescrizioni e le modalità previste dagli artt. 101 e 104 del Reg.P.M.

Inoltre, fuori del cimitero può essere concessa la tumulazione privilegiata, per speciali benemerenze, in chiese, istituti, monumenti, con autorizzazione del Ministero per l'interno, di cui all'art.105 del Reg. P.M.

Le concessioni predette non limitano le attribuzioni del Sindaco e dell'Unità sanitaria locale in tema di polizia mortuaria.

ART. 41 – AMMISSIONE AL CIMITERO

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme delle persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali delle persone sopraindicate.

ART. 42 – AMMISSIONE NEI REPARTI ACATTOLICI

Nei reparti acattolici sono ricevute le salme delle persone professanti culti acattolici, decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel comune, al momento della morte, la propria residenza, le quali non abbiano manifestato intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere gli eredi iure sanguinis nell'ordine di cui all'art.3.

ART. 43. AMMISSIONE DEI NATI MORTI ECC.

I nati morti, i resti anatomici, i feti ed i prodotti abortivi e del concepimento, aventi l'età di cui all'art.14 precedente e con le autorizzazioni in detto articolo indicate, sono accolti nei campi comuni.

Anche i suesposti seppellimenti dovranno essere registrati.

ART. 44 -

Le ossa umane dovranno essere accolte nell'ossario comune.

ART. 45 – SEPOLTURE COMUNI PER INUMAZIONE

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

A) Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di 10 anni, dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

Le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno m.0,50 ed a m.2 di profondità dal piano pedonale ed avere le seguenti misure:

a) per persone oltre i 10 anni: lunghezza al fondo m.2,20; larghezza m.0,80;

b) per minori degli anni 10: lunghezza al fondo m.1,50; larghezza m.0,50.

La copertura deve essere fatta in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

B) Sono private le sepolture, per inumazione, appartenenti alle Confraternite, Associazioni, alle Cappelle e Sepolcreti a cielo scoperto per famiglie.

Le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno m.0,50 ed a m.2 di profondità dal piano pedonale ed avere le seguenti misure:

- a) per persone oltre i 10 anni: lunghezza al fondo m.2,20; larghezza m.0,80;
- b) per minori degli anni 10: lunghezza al fondo m.1,50; larghezza m.0,50.

La copertura deve essere fatta con lastroni posti a m.1 dal fondo, per potersi collocare sopra uno strato di terra vegetale dello spessore di almeno m.0,50.

I campi di inumazione appartenenti alle Confraternite ed alle Associazioni possono essere realizzati anche al coperto, purchè siano dotati di aperture verso l'esterno la cui superficie complessiva netta non sia inferiore ad 1/4 della superficie. Nel computo delle superfici va calcolata anche la superficie utilizzata per stradelle e percorsi pedonali e potranno essere muniti di solo telaio con o senza grata in ferro e privi di vetro, in modo da assicurare l'aerazione del campo.

Dovranno, inoltre, essere dotati di almeno due ingressi, ubicati in lati opposti affinché possa essere assicurata una più sicura e libera circolazione dei visitatori.

I campi di inumazione che, all'entrata in vigore del presente Regolamento, non abbiano i requisiti sopra indicati, entro e non oltre anni due dall'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno provvedere al relativo adeguamento.

Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, nel campo di inumazione non sarà disposta alcuna sepoltura fino a quando da parte del concessionario non si sarà provveduto all'adeguamento.

I campi di inumazione che saranno realizzati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere costruiti separatamente dai sepolcreti.

E' permesso di deporre sulle fosse per sepolture, comuni e private, fiori e ghirlande e depositare piccoli arbusti o fiori, in modo che il cespito ed i rami non ingombrino altre sepolture ed altre fosse e non siano più alte di m.0,50.

Sulle sepolture comuni non sarà concesso erigere monumenti, di porre emblemi od altro segno distintivo fisso o permanente, tranne croci di legno o ferro, o lampade o piccole lapidi non eccedenti m.0,40 per ogni lato. Tali lapidi, come pure le croci, possono indicare il nome ed il cognome, l'età e la data di morte della persona sepolta.

Le croci collocate sulle sepolture per inumazione appartenenti a Confraternite od Associazioni devono essere tutte della stessa tipologia.

ART. 46 - CIPPO

Ogni fossa dei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.

Sul cippo verrà poi applicata una targhetta di marmo con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento.

ART. 47 – SEPOLTURE PER TUMULAZIONE

Sono a tumulazione le sepolture in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai

concessionari di sepoltura secondo le norme di cui al successivo art.48.

Le sepolture per tumulazione sono solo private, quindi oggetto di concessione secondo le modalità di cui all'art.68 e seguenti.

L'ingombro interno delle celle di qualunque cappella o sepolcreto non può essere minore di m.0,70 di altezza, m.2,25 di lunghezza, m.0,70 di profondità.

Le celle realizzate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno essere collaudate secondo le norme contenute nel Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria vigente all'epoca della realizzazione del sepolcreto.

E' condizione imprescindibile che tutte le celle debbono avere le pareti intonacate a cemento.

I sepolcreti realizzati dalle Associazioni, Confraternite, ecc. dovranno essere dotati di almeno due ingressi ubicati in lati opposti affinché possa essere assicurata una sicura e libera circolazione dei visitatori, e potranno essere dotati di infissi apribili a 180 °.

I sepolcreti, appartenenti alle Associazioni, Confraternite, ecc. con esclusione delle cappelle votive, che, all'entrata in vigore del presente Regolamento, non abbiano i requisiti sopra indicati, entro e non oltre anni due dall'entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno provvedere al relativo adeguamento. Trascorso tale termine, nel sepolcreto non sarà disposta alcuna sepoltura fino a quando da parte del concessionario non si sarà provveduto all'adeguamento.

ART. 48 – VARI TIPI DI SEPOLTURE PRIVATE

Le sepolture private possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo, dalla data di inumazione, di fosse singole in appositi campi per inumazione;
- b) nell'uso di area per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività ed aventi la durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

La costruzione può essere tipo cappella o edicola o monumento - cioè opera di architettura o scultura - ed avere o non la camera sotterranea.

Eccezionalmente il sepolcro di famiglia può essere per inumazione, ai sensi dell'art.90 del Reg. P.M.

Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche in conformità alle norme del Reg. P.M. e del presente regolamento.

Compete al Comune la determinazione del prezzo di vendita dei loculi, per le Associazioni o Confraternite, con esclusione degli associati.

ART. 49

Sono ritenute sepolture ereditarie, perciò perpetue, le sepolture eseguite in cappelle, sepolcreti a cielo aperto, per famiglie; sono ritenute continue quelle eseguite dalle Confraternite ed Associazioni.

ART. 50 – CAMERA MORTUARIA

Il cimitero ha una camera mortuaria per l'eventuale breve sosta delle salme che non possono essere subito seppellite o di salme esumate per esigenze varie, purchè di breve durata e sempre che il feretro sia in buone condizioni.

La camera mortuaria deve avere le caratteristiche strutturali e funzionali di cui agli artt. 64 e 65 del

Reg. P.M.

Eccezionalmente, in difetto degli appositi locali, la camera mortuaria può essere adibita, se nelle condizioni prescritte, ad altri servizi: deposito di osservazione, sala di autopsia.

ART. 51 – SALA PER AUTOPSIE

Nel cimitero un apposito locale, avente i requisiti prescritti dall'art.66 del Reg.P.M., è destinato alle autopsie, di cui all'art. 45 dello stesso Reg. P.M.

ART. 52 -OSSARIO COMUNE

Nel cimitero è istituito un ossario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute all'interno o fuori del cimitero o provenienti da cimiteri soppressi.

L'ossario deve essere costituito da un manufatto costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Circa il divieto di asportare ossa dal cimitero e circa il commercio delle stesse, si richiama il precedente art.16.

ART. 53 – SOPPRESSIONE DEL CIMITERO

Il cimitero che risulta tuttora nelle condizioni prescritte dal T.U.LL.SS. e dal Reg. P.M. può essere soppresso solo per ragioni di dimostrata necessità.

Il provvedimento è deliberato dal Consiglio Comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'Unità sanitaria locale.

Le concessioni di sepolture private, nel cimitero soppresso, si estinguono; i rispettivi concessionari hanno i diritti previsti dagli artt. 98 e 99 del Reg. P.M.; se la concessione consiste ancora in area senza opere e senza salme, si fa luogo al rimborso di cui all'art.84.

Il cimitero soppresso, decorsi 15 anni dall'ultima inumazione, può essere dissodato per la profondità di 2 metri, raccogliendo le ossa, e quindi può essere destinato ad altro uso. Durante tale periodo il Comune deve curarne la vigilanza e la manutenzione decorosa.

ART. 54 COSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CIMITERO: PROGETTI; STUDIO TECNICO ; -RELAZIONE SANITARIA

I progetti per la costruzione di nuovi cimiteri e così per l'ampliamento di quelli esistenti devono essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente prescritto all'art.55 del Reg. P.M.

Inoltre i progetti stessi devono essere accompagnati da una relazione tecnico-sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari dettagliatamente precisati agli artt. 55, 56, 57, 60 e 61 del Reg. P.M. nonché agli artt. 58 e 59 dello stesso regolamento, relativi all'ampiezza dei lotti di terreno riservati ai campi per inumazione decennale.

Per l'approvazione dei progetti sono da osservare le norme di cui all'art.228 del T.U.LL.SS. e successive modifiche.

ART. 55 – ZONA DI RISPETTO

Il cimitero deve essere isolato dall'abitato per un raggio non inferiore a 50 metri, nel quale sono vietati

la costruzione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti. La predetta fascia di isolamento può essere pari a m.50 solo però in presenza di autorizzazione di cui all'art.338 T.U.LL.SS. di riduzione della zona di rispetto del cimitero, altrimenti la fascia non può essere inferiore a metri 200.

Per l'ampliamento dei cimiteri esistenti, la distanza non potrà essere inferiore a m.100 per i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti ed a m.50 per gli altri Comuni.

Art.57 Reg. P.M. e 338 T.U.LL.SS. e successive modifiche.

ART. 56 – PLANIMETRIE PRESSO L'UFFICIO IGIENE

L'Ufficio del presidio sanitario del 1 servizio di igiene pubblica di Centuripe deve essere dotato di una planimetria in scala 1 : 500 del cimitero del Comune, comprensiva anche delle zone circostanti del territorio e delle relative zone di rispetto. Essa dovrà essere aggiornata ogni 5 anni o quando siano creati nuovi cimiteri o soppressi, modificati o ampliati quelli esistenti.

CAPO VI ESUMAZIONE E ESTUMULAZIONE ART. 57 - ESUMAZIONE ORDINARIA

Le salme, nelle sepolture per inumazione, sono esumabili:

- a) non prima della scadenza di 10 anni dalla inumazione, se in sepoltura comune;
- b) non prima della scadenza del periodo delle rispettive concessioni, se in sepolture private a sistema di inumazione.

Le predette esumazioni sono regolate, secondo le esigenze di reimpiego, dal custode del cimitero e non richiedono speciale autorizzazione.

Le salme che risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite, in apposito campo, a questo destinato, o in campo comune in attività, in modo da non interrompere così la scadenza generale del campo.

ART. 58 ESUMAZIONE NATI MORTI

L'esumazione ordinaria dei nati morti, dei feti, ecc., inumati nell'apposito reparto, è fissata in 10 anni dalla data del seppellimento.

ART. 59 – AVVISI DI SCADENZA ORDINARIA

La scadenza ordinaria delle sepolture, sia comuni che private, per inumazione non è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate; però sui campi, almeno 3 mesi prima, sono collocate apposite paline, recanti l'avviso di scadenza; di più, all'ingresso del cimitero è pubblicato ogni anno, per la Ricorrenza dei defunti, l'elenco dei campi in scadenza nell'anno successivo, le cui salme saranno esumate.

ART. 60 – ESUMAZIONE STRAORDINARIA

L'esumazione straordinaria delle sepolture per inumazione può essere eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco, a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o di altro cimitero o per cremazione.

La salma esumata per ordine dell'autorità giudiziaria è trasportata alla sala per autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa.

L'esumazione straordinaria deve essere eseguita alla presenza del Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'Unità sanitaria locale e del custode del cimitero.

Per i feretri che racchiudono le salme da trasferire, si richiama l'art.21, terzultimo comma.

Le esumazioni straordinarie, salvo siano ordinate dall'autorità giudiziaria, sono fatte nei termini e con le limitazioni stagionali di cui all'art.84 del Reg. P.M. e, se trattasi di salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa, con la decorrenza e le garanzie sanitarie di cui al citato articolo.

ART. 61 – ESTUMULAZIONI

Le salme in sepoltura privata per tumulazione si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze.

Le salme che risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite in campo comune, effettuando prima qualche foro nella parte superiore del feretro metallico.

L'estumulazione straordinaria, per trasporto in altra sede, può essere autorizzata dal Sindaco dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, a condizione che il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'Unità sanitaria locale constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il trasferimento può farsi senza pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora il feretro non risultasse a perfetta tenuta, il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'Unità sanitaria locale dovrà disporre per la sua sostituzione o per idonea sistemazione, quale il rivestimento metallico.

Non sono permesse estumulazioni, salvo richiesta dell'autorità giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.

Per l'estumulazione in sepolture di famiglia, si rinvia all'art.75.

ART. 62 – OPERAZIONI VIETATE - DENUNZIA

E' vietato eseguire nelle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del codice penale.

ART. 63 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE ED A PAGAMENTO

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

Le straordinarie invece sono sottoposte al pagamento del canone stabilito in tariffa.

Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica la legge 23 dicembre 1865, n.270, e successive modificazioni.

ART. 64 – RACCOLTA DI OSSA – INCENERIMENTO MATERIALI

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, sono raccolti

ed inceneriti, nel rispetto della normativa prevista dal D.P.R. 10 settembre 1982, n.915.

Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione dell'autorità giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo.

ART. 65 – SALME AVENTO OGGETTI DA RECUPERARE

I familiari i quali ritengono che la salma da esumare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima dell'esumazione o estumulazione e possibilmente intervenire all'operazione stessa.

Comunque, gli oggetti di valore ed i ricordi personali che fossero rinvenuti nelle esumazioni, devono essere consegnati all'ufficio, dal quale, se richiesti, sono restituiti ai familiari, previa registrazione; se non richiesti, seguono i resti, se questi vengono conservati in ossario individuale privato; sono consegnati all'ufficio per l'impiego di cui all'articolo che segue, se destinati all'ossario generale.

Per il personale incaricato delle esumazioni, costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato, e che detto personale deve, in ogni caso, consegnare all'ufficio.

ART. 66 – DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

Venendo a scadere le sepolture ordinarie e private a tempo, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale del cimitero stesso, o nel miglioramento di tombe abbandonate.

I materiali che non possono essere reimpiegati come predetto, opportunamente privati degli eventuali segni funebri, sono venduti a licitazione privata, preferibilmente tra le ditte che svolgono attività nel cimitero; l'importo relativo è impiegato come al comma precedente.

Può essere autorizzato, a favore dei concessionari, il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tomba di parenti o affini fino al 4 grado, purché nello stesso cimitero e purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Sono conservate a cura del Comune, nel cimitero o in altro luogo, le opere di pregio artistico o storico.

Ricordi strettamente personali possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

CAPO VII CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITÀ

ART. 67 – MODALITA' DI CONCESSIONE

La concessione di area per la costruzione di sepoltura di famiglia o per collettività, nei vari tipi di cui all'art.49, può concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, ente, comunità; può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote ed, in proporzione a queste, gli oneri di contratto.

Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di rinnovo.

La concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

La concessione deve, ai sensi e per gli effetti dell'art.1350 del codice civile, risultare da contratto da stipularsi per opera del Segretario del Comune.

Solo con la stipula dell'atto, la concessione si intende perfezionata.

Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, al posto, e quant'altro sarà disposto dal Comune nell'interesse pubblico.

Prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area e versare l'importo di cui alla tariffa, a garanzia dell'esecuzione delle opere e per risarcire eventuali inadempienze o danni; tale deposito è rimborsato come all'art.109.

ART. 68 – DURATA DELLA CONCESSIONE- RINNOVO

La concessione di area per sepoltura di famiglia e di collettività, ai sensi dell'art.92 del Reg. P.M., è a tempo determinato, di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

Il concessionario dovrà presentare il prescritto progetto alla Commissione Edilizia Comunale nel termine di mesi tre dalla data di stipula dell'atto di concessione e dovrà dare inizio ai lavori di costruzione di quanto indicato nell'atto di concessione entro un anno dalla data di rilascio della concessione edilizia.

Decorsi tali termini, il concessionario decade automaticamente da qualsiasi diritto e l'area richiesta ritorna nella piena disponibilità del Comune.

Il rinnovo è concesso a discrezione dell'Amministrazione comunale, tenuto conto delle esigenze generali del cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti d'uso.

Il rinnovo della concessione può essere eseguito anche nei confronti di alcuno/alcuni degli aventi diritto alla sepoltura nella tomba, per come individuati nel successivo articolo 71, salvo e impregiudicato, in ogni caso, il rinnovo della concessione ad altri aventi titolo. Il rinnovo della concessione è subordinato al pagamento del costo dell'area e del canone ricognitivo (aggiunto con delibera di C.C. N° 43 del 27/10/2011).

Il rinnovo è subordinato al versamento del canone ricognitivo, fissato di volta in volta, e può essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione.

ART. 69 PROGETTI – COSTRUZIONE DELLE OPERE – TERMINI – LIMITI DELL'IMPIEGO DELL'AREA

La concessione di area per la costruzione di cappella, edicola, monumento, impegna alla sollecita presentazione del progetto ed all'esecuzione, pena la decadenza delle opere relative, entro 12 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.

Il progetto dovrà essere approvato dal Sindaco, su conforme parere del Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'Unità sanitaria locale, del Responsabile U.T.C. - sez. urbanistica – e sentita la Commissione per l'edilizia.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti, una proroga di sei mesi, scaduti i quali, salvo decadenza, per ogni mese di ritardo, è applicata la penale dell'1% del corrispettivo della concessione, da prelevarsi sulla somma depositata.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa; per le opere in sottosuolo si può aggiungere una maggiore area in sottosuolo, da pagarsi come in tariffa, sempre che non sia di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi.

La struttura delle opere deve essere in conformità alle disposizioni contenute nel Reg. P.M. e nel

presente regolamento; in particolare deve essere assicurata l'impermeabilità dei loculi ai liquidi e le stesse inoltre non devono avere alcuna comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ultimate le opere si provvede al collaudo di cui al successivo art.109.

ART. 70 – DIVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi, nonché alla pulizia dello stesso sepolcro.

In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse.

Risultando lo stato di abbandono e di incuria, si provvederà alla dichiarazione di decadenza come al successivo art.77.

ART. 71 – AVENTI DIRITTO

Il diritto di uso delle sepolture private concesso a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari ed a quelle dei loro familiari secondo la discendenza *iure sanguinis* in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti con la rispettiva famiglia, gli ascendenti.

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni. In tal caso dovrà essere indicato: il nome, il cognome, il codice fiscale, la data di nascita e la residenza del congiunto o dei congiunti.

Può essere altresì consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, previo pagamento al Comune della tassa di seppellimento per ciascun cadavere, nella misura prevista dalla tariffa, e ciò senza alcuna responsabilità del Comune per possibili contestazioni sulla legittimità del consenso.

Se più sono i titolari, per concessione o per successione, questi entro un anno, devono designare uno fra essi che assuma verso il Comune l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Sindaco.

Il titolare di sepoltura che si trasferisce dal Comune, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.

Nella concessione a collettività, il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro. L'elenco dei soci, aggiornato annualmente, dovrà essere depositato presso l'ufficio del custode.

Quando alla morte del primo concessionario o dei successivi aventi diritto, la famiglia si reputa estinta, può divenire concessionario della sepoltura della famiglia l'erede universale dell'ultimo concessionario, purché ciò risulti da espressa dichiarazione contenuta nel testamento e l'erede appartenga, almeno in linea collaterale, alla famiglia del testatore.

In questo caso i documenti legali comprovanti la qualità di erede dovranno essere legalmente

riconosciuti dal Sindaco e dovranno conservarsi negli atti municipali.

I discendenti sono ritenuti responsabili tutti in via solidale ed indivisibile, salvo rinuncia all'eredità.

Le sepolture ereditarie si dichiarano chiuse con l'estinguersi della famiglia, oppure con lo sciogliersi delle Comunità, Confraternita, Associazione, ecc..

ART. 72 – AMMISSIONE IN SEPOLTURA DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA'

Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; il rappresentante legale dell'Ente o della Comunità deve presentare all'Ufficio del Cimitero, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di seppellimento.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva o nominativa da parte del fondatore o divisione come all'art.80, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari è iure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza.

ART. 73 – RICORDI FUNEBRI

Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione, il concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci, ecc. In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nell'ossario generale, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

ART. 74 – ESTUMULAZIONE - VINCOLO

Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate, a richiesta dei concessionari, quando occorre disporre di loculo, per salma di altro avente diritto, purchè siano decorsi almeno 25 anni dalla tumulazione. I resti sono conservati nella sepoltura stessa in apposito ossario o in singole cellette, come predisposto.

Il concessionario d'origine, all'atto della concessione, può stabilire il divieto di estumulazione, per tutta la durata della concessione, per tutte o per alcune salme, versando a tal fine il canone in tariffa.

Detto vincolo può essere rimosso con richiesta di tutti i contitolari ed ha effetto solo per i posti ancora liberi, non per quelli già occupati.

ART. 75 – DIVIETO DI CESSIONE DEI DIRITTI D'USO

In conformità a quanto dispone l'art.93 del Reg. P.M., il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro.

E' vietata, pertanto, la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per

qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

ART. 76 – RECUPERO A FAVORE DEL COMUNE

a) aree libere

Il concessionario di area per sepoltura di famiglia o per collettività sulla quale non siano state eseguite opere, salvo siano raggiunti i termini per la decadenza, può retrocedere l'area al Comune, e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, ottenendo il rimborso dei 9/10 nei primi due anni e degli 8/10 successiva- mente, calcolati sulla tariffa in vigore all'atto della concessione, oltre al rimborso del deposito cauzionale.

Eccezionalmente, a giudizio dell'Amministrazione, si può ammettere, con modifica del contratto, di associare un congiunto fino al 4 grado, a condizione che sia con ciò assicurato l'immediato inizio delle opere e l'ultimazione nei termini di cui all'art.70.

b) aree con parziale costruzione

Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui alla lettera a) precedente; il concessionario inoltre ha diritto al recupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre due mesi dalla rinuncia.

A discrezione dell'Amministrazione, si può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta acquisti dal Comune l'area rinunciata e si impegni ad ultimare le opere stesse nei termini stabiliti dall'art.70.

c) rinuncia ai diritti

I titolari di sepoltura di famiglia o per collettività possono volontariamente retrocedere i diritti relativi al Comune che, se accetta, stabilirà di volta in volta le condizioni in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere, con valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune.

ART. 77 – DECADENZA – REVOCA- ESTINZIONE

La concessione di sepoltura di famiglia può essere soggetta a:

1) decadenza:

a) per inadempienza ai doveri di cui all'art.70 in ordine ai termini per la realizzazione delle opere di costruzione; in tal caso al concessionario è corrisposto il rimborso nei limiti di cui all'art.77;

b) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione. Tale provvedimento è adottato con deliberazione della Giunta Municipale, previa diffida agli interessati, se reperibili. In più, decorso il primo anno di mora, sono da farsi almeno due pubblicazioni-avviso successive sui giornali più diffusi é in loco

2) revoca, per le concessioni fatte anteriormente all'entrata in vigore del Reg. P.M. approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803, nelle condizioni di cui al successivo art.83;

3) estinzione, per soppressione del cimitero, come al precedente art. 54 ed osservate le norme di cui all'art.98 del Reg. P.M.

I suddetti provvedimenti sono adottati con apposita deliberazione, previa comunicazione agli interessati, se reperibili, e, in difetto, con pubblicazione.

Pronunciata la decadenza, il Comune provvede all'esumazione od alla estumulazione della salma con l'osservanza delle norme relative al ritrovamento delle sepolture.

Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario generale; se invece non è

completa, la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico, se esiste, in campo comune per il periodo occorrente; quindi i resti sono depositati nell'ossario generale.

ART. 78 – PROVVEDIMENTI A SEGUITO DELLA DECADENZA E REVOCA

Pronunciate la decadenza di cui al n.1), lett. b), dell'articolo precedente e la revoca di cui al n.2) dello stesso articolo, il Comune provvede al trasferimento delle salme e dei resti come al precedente art.78, lett. b).

Quindi dispone o per la demolizione o per il restauro delle opere, a seconda sia richiesto dallo stato delle cose, ricorrendo, se del caso, alla cessione delle opere come previsto al precedente art.77, lett. b).

ART. 79- DIVISIONE E RINUNZIA

Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, con atto notarile o per scrittura privata autenticata, da produrre in copia all'ufficio per le variazioni, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote e quindi alla determinazione degli oneri di manutenzione.

La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costituisce accrescimento e non cessione; essa deve risultare come sopra.

ART. 80 – DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

I ricordi, i monumenti, le lapidi, le decorazioni e gli accessori che, previo permesso, venissero sostituiti nella sepoltura o che comunque vengano rimossi, sono soggetti alle norme di cui all'art.67.

ART. 81 FASCICOLI PER LE SEPOLTURE DI FAMIGLIA

Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo, tenuto dall'ufficio del custode del cimitero, nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle tumulazioni, alle estumulazioni ed alle successioni. Queste devono essere comprovate da atto notorio o da dichiarazione sostitutiva.

ART. 82 – SEPOLTURA DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA' ANTERIORI AL REG. P.M. N° 803/1975

Le sepolture di famiglia e per collettività anteriori al Reg.P.M. approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803, rilasciate con regolare atto di concessione, conservano la durata eccedente i 99 anni, stabilita nei rispettivi atti di concessione e conformi alle norme del regolamento generale e locale in vigore all'atto della concessione stessa.

Tuttavia esse possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione del nuovo cimitero.

ART. 82 BIS – NORME TRANSITORIE PER LE TOMBE FAMILIARI COSTRUITE PRIMA DEL 1960

(aggiunto con delibera di C.C. N° 43 del 27/10/2011).

Qualora non sia possibile risalire all'originario concessionario della tomba familiare, al fine di individuare gli aventi titolo alla sepoltura privata, così come previsto dal precedente articolo 71, l'ufficio procede, attraverso la verifica dei dati risultanti nei registri cimiteriali e nelle iscrizioni sulla tomba, nonché tenendo conto di eventuale determinato ramo familiare risultante seppellito nella tomba stessa, ad individuare il soggetto concessionario. Quest'ultimo viene riconosciuto come concessionario di diritto e, pertanto, l'estensione del diritto d'uso avviene nei confronti degli ascendenti e discendenti dello stesso. La durata della concessione si intende decorrere dalla data del

primo seppellimento individuato nella tomba. La richiesta di rinnovo della concessione può essere presentata dagli aventi titolo (eredi) per come indicati dal precedente articolo 71, ancor prima dello scadere del termine della concessione originaria, fermo restando che, in tale circostanza, non si ha comunque diritto ad alcun rimborso di parte del canone a suo tempo pagato per il rilascio della concessione stessa.

CAPO VIII CREMAZIONE

ART. 83 – COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEL CREMATORIO

La costruzione del crematorio deve avvenire entro il recinto del cimitero ed è sottoposta all'autorizzazione del Sindaco, sentita l'Unità sanitaria locale.

Il progetto deve essere corredato da una relazione del Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'Unità sanitaria locale sulle caratteristiche ambientali del sito e tecnico-sanitarie dell'impianto, nonché sui sistemi di abbattimento dei fumi e delle esalazioni. In particolare il forno deve essere costruito in modo da poter porre nel crematorio l'intero feretro; l'ignizione deve essere fatta con sistemi rapidi ed innocui. Tale progetto è deliberato dal Consiglio Comunale.

L'esercizio del servizio è soggetto alla vigilanza del Sindaco.

ART. 84 RICHIESTA DELLA CREMAZIONE

La cremazione dei cadaveri deve essere autorizzata di volta in volta dal Sindaco, a seguito di richiesta degli aventi titolo, per i residenti e gli stranieri deceduti nel territorio del Comune e per i deceduti non residenti, con la produzione dei seguenti documenti:

- 1) estratto legale della disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato;
- 2) certificato, in carta libera, del medico curante o del medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario dell'U.S.L. dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- 3) nulla osta dell'autorità giudiziaria, se si tratta di morte improvvisa.

Per gli iscritti, al momento della morte, ad associazioni riconosciute, aventi il fine della cremazione dei propri associati, è sufficiente la presentazione della dichiarazione di cui all'art.79 del Reg. P.M.

ART. 85 – TERMINI

La cremazione non può effettuarsi prima che siano decorse 24 ore dal decesso, o 48 ore, se si tratta di morte improvvisa; non può ritardarsi oltre 48 ore dal decesso, durante il periodo dal 1 maggio al 31 ottobre, e oltre 72 ore dal decesso, durante il periodo dal 1 novembre al 30 aprile.

Trascorsi tali termini, deve inumarsi o tumularsi la salma, salvo successiva esumazione o estumulazione al momento dell'effettiva cremazione.

ART. 86 .- CREMAZIONE STRANIERI

Per la cremazione di salma di straniero si richiede, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art.85, il "nulla osta" del rappresentante diplomatico o consolare dello Stato cui apparteneva il defunto, competente per giurisdizione territoriale.

In ogni caso avrà applicazione, se richiesta, la legge dello Stato cui apparteneva il defunto.

ART. 87 – MODALITA' PER LA CREMAZIONE

La cremazione deve essere eseguita dal personale appositamente autorizzato ed al quale il feretro viene consegnato con l'autorizzazione di cui ai precedenti artt. 85 e 87.

Nel crematorio, previo accertamento della corrispondenza dei dati dell'autorizzazione con quelli del feretro, deve essere posto l'intero feretro.

ART. 88 – URNA CINERARIA

Compiuta la cremazione, le ceneri, in continuità, sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene suggellata. L'urna può essere di metallo o di marmo, di terra, di cristallo, purchè opaco.

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto e la data di morte.

L'urna è poi collocata nelle cellette o nicchie singole del crematorio, salvo si disponga per sepoltura privata di famiglia o in cappelle, templi, colombari privati, secondo le prescrizioni di cui all'art.81 del Reg. P.M.

Per il trasporto di ceneri vedi il precedente art.39.

ART. 89 VERBALE DI CONSEGNA E REGISTRO

La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale, redatto in tre esemplari, di cui uno conservato presso il crematorio, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo per essere trasmesso all'Ufficio di stato civile.

Se l'urna resta collocata nel cimitero, il secondo verbale è conservato dal custode (o dall'ufficio competente).

Presso il crematorio è tenuto un registro, in doppio esemplare, contenente le generalità delle persone cremate, la data di morte e di cremazione nonchè il luogo ove è stata deposta l'urna.

CAPO IX POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

ART. 90 – ORARIO

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso.

Nei giorni di Natale, Capo d'Anno, Pasqua ed il 18 settembre (Festa del Santo Patrono), l'apertura è limitata alle ore antimeridiane, fino alle ore 12,00.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del custode del cimitero; la visita fuori orario ai loculi nei sotterranei è subordinata, oltre che, al permesso predetto, all'accompagnamento da parte di personale addetto al cimitero.

Il segnale di chiusura è dato a mezzo di campana, mezz'ora prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Nelle giornate di intensa nebbia o di pioggia, il custode può disporre la chiusura anticipata per il pubblico, esauriti i servizi di trasporto funebre.

ART. 91 – DIVIETO DI INGRESSO

E' vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 14, non accompagnate da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- d) alle persone con a seguito cani o altri animali;
- e) alle persone con strumenti musicali, armi da caccia, attrezzi da sports, biciclette, ecc.
- f) alle persone che arrechino danni ai monumenti, alle piante, alle aiuole;
- g) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

I contravventori, a cura del "custode del cimitero", saranno espulsi dal cimitero e sarà loro accertata la contravvenzione.

ART. 92 – RITI RELIGIOSI

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

ART. 93 – CIRCOLAZIONE DI VEICOLI

Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero. Per motivi di salute o di età, il custode può concedere il permesso di visitare tombe di familiari servendosi di automobile.

Parimenti il custode può autorizzare la circolazione di veicoli di servizio e delle imprese addette al cimitero.

Il custode fissa, nei casi suesposti, i percorsi e gli orari.

ART. 94 – DIVIETI SPECIALI

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre biciclette, animali, cose irriverenti, ceste o involti, salvo contengano oggetti autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale di custodia;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o rifiuti fuori degli appositi spazi; accumulare neve sui tumuli;
- e) portare fuori del cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;

- f) calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dei viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in ispecie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) prendere fotografie di cortei, di tombe, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) chiedere elemosina, fare questue senza autorizzazione del Sindaco il quale determina il posto e l'ora;
- m) assistere all'esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.

I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

ART. 95 EPIGRAFI

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere ed alla durata delle sepolture.

Ogni epigrafe deve essere approvata dal custode e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

Gli interessati devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purchè seguite dalla traduzione in italiano.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato il solo nome, cognome e le date di nascita e di morte.

Le donne coniugate sono indicate con i due cognomi.

ART. 96 – FACOLTA' DI COLLOCARE LAPIDI E DI DETTARE EPIGRAFI

La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo di epigrafi è riconosciuta, come all'art.3, in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto; così pure per eventuali modifiche.

ART. 97 – LAPIDI, RICORDI, FOTOGRAFIE

Sono vietati, ad eccezione degli omaggi transitori, ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero. Si può autorizzare il collocamento di fotografia, purchè eseguita a smalto; il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

In caso di violazione di dette norme, previa diffida, si può disporre la rimozione.

CAPO X
PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO
CUSTODE DEL CIMITERO - COMPITI

ART. 98

Al cimitero ed ai servizi funebri è preposto un custode alle dirette dipendenze del Sindaco e dell'Assessore incaricato di tali servizi e del Capo Ufficio Tecnico - sez. urbanistica - per la parte attinente l'attività edilizia e manutentiva del cimitero.

Il custode è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento; custodisce le chiavi del cancello d'ingresso e dei locali annessi al cimitero; attende a tutta l'attività esecutiva ed amministrativa del cimitero e dei servizi funebri, in conformità alle norme contenute nel Reg. P.M. e nel presente regolamento ed in ogni disposizione di leggi, istruzioni o circolari; controlla l'esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni; segnala all'Ufficio Tecnico - sezione urbanistica - le infrazioni rilevate nelle costruzioni che vengono eseguite all'interno del cimitero; provvede alla compilazione dei registri e dei relativi modelli riguardanti l'attività di smaltimento dei rifiuti speciali di origine cimiteriale, secondo le prescrizioni del D.P.R. n.915/82.

L'Ufficio Tecnico - sezione urbanistica - effettua rilievi o contestazioni, impartisce opportune disposizioni circa l'attività edilizia che si svolge all'interno del cimitero, che se occorre potranno essere oggetto di provvedimenti del Sindaco.

Sono compiti specifici del custode: gli adempimenti di cui agli artt. 52 e 53 del Reg. P.M.; la vigilanza sulle operazioni di trasporto funebre, di seppellimento, di tumulazione, sulle esumazioni ed estumulazioni, sull'impiego delle aree, sulle concessioni di sepolture private, nonché sulle costruzioni di opere e servizi.

Sono costituiti, alle sue dipendenze, un ufficio presso il cimitero ed uno presso l'ufficio di stato civile. Il primo assolve i compiti di cui agli artt. 52 e 53 del Reg. P.M. Il secondo cura, in particolare, il servizio denunce di morte, trasporti funebri e concessione di sepolture comuni e private.

Per le attribuzioni d'ordine tecnico il custode è coadiuvato da un tecnico della sezione urbanistica il quale, in particolare, attende alla sorveglianza sulle costruzioni, sullo stato e manutenzione delle opere, sia del Comune sia dei privati appaltatori o concessionari in rapporto alle norme di regolamento ed ai relativi permessi.

ART. 99 - INTERRATORE

L'interratore assolve i servizi interni del cimitero e, principalmente: lo scavo delle fosse per inumazioni, secondo le norme e le modalità prescritte.

Inoltre, provvede a:

- 1) Trasporto dei cadaveri dal deposito alla fossa o alla sepoltura;
- 2) Escavazione delle fosse occorrenti per le esumazioni;
- 3) Seppellimento;
- 4) Riempimento delle fosse;
- 5) Tenere aggiornata con gli appositi cippi la numerazione delle tombe nel campo comune;
- 6) Tumulazione dei cadaveri nelle tombe private;
- 7) Esumazioni ordinarie e straordinarie e trasporto delle salme nelle nuove sepolture e relativa tumulazione;
- 8) Estumulazioni ordinarie e straordinarie;

9) Assistenza alle autopsie, provvedendo alle occorrenti esumazioni, lavaggi, disinfezioni, ecc.

10) Pulizia dei viali del cimitero;

11) Trasporto e riduzione alle dimensioni necessarie di tutti i reliquati delle esumazioni, come casse, tavole, indumenti, oggetti metallici, ecc.

Tutte le operazioni svolte giornalmente devono essere registrate ed i relativi ordini di seppellimento, tumulazione, di esumazione e di estumulazione consegnati all'ufficio del custode del cimitero.

CAPO XI IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ART. 100 – REGISTRO IMPRESE – PERMESSO DI COSTRUZIONE

Per l'esecuzione di opere - nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni - che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Nessuno però può essere ammesso ad eseguire opere, se prima non ha ottenuto l'iscrizione in apposito registro di categoria - costruttori - tenuto dal custode del cimitero.

L'interessato deve presentare la domanda di iscrizione, accompagnata dal certificato penale e di iscrizione alle competenti categorie professionali, dal quale risulti l'idoneità ai lavori e versare il canone annuo, risultante in tariffa, riducibile a semestre.

Per rilievi di ordine tecnico o morale, il Sindaco può sia ricusare l'iscrizione, sia disporre la cancellazione, a tempo indeterminato o temporaneo, previa comunicazione dei rilievi, con invito a produrre giustificazione.

In particolare alle imprese è vietato svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabile.

ART. 101 – LIMITI DI ATTIVITA'

Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere si osservano le disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività professionali, nonché le norme circa le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

ART. 102 – PERMESSO DI COSTRUZIONE

Non può essere eseguita alcuna opera privata - nuova opera, restauro, modifica - senza la preventiva approvazione del progetto relativo ed il rilascio di apposito permesso. In questo sono indicati l'iscrizione del richiedente nel registro, il versamento del deposito cauzionale, i termini di esecuzione dei lavori, lo spazio autorizzato per il deposito di materiali e di discarica e l'orario.

ART. 103 – RESPONSABILITA' – DEPOSITO CAUZIONALE

Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune o a terzi.

Per la costruzione di sepolture di famiglia e per collettività, oltre al deposito di cui all'art.68, da parte del concessionario, anche la ditta assuntrice dei lavori deve effettuare il deposito cauzionale, previsto in tariffa, per eventuali obbligazioni verso il Comune e verso privati.

Il rimborso è fatto a collaudo delle opere, come all'art.110.

ART. 104 – RECINZIONE AREE – MATERIALI DI SCAVO

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del custode.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alla discarica pubblica, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere, in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno e le pavimentazioni stradali eventualmente danneggiati.

ART. 105 – INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

La circolazione di veicoli delle imprese è regolata all'art.94; la sosta deve essere nei limiti indispensabili.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.

Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce, ecc.

ART. 106 – ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è fissato dal custode. E' vietato lavorare nei giorni festivi.

ART. 107 – SOSPENSIONE DEI LAVORI

Quattro giorni prima della Ricorrenza dei Defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salva diversa autorizzazione del custode.

ART. 108 – PROGETTI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITÀ – PARERE DELLA COMMISSIONE

I progetti per la costruzione di sepolture di famiglia e per collettività devono essere sottoposti all'esame e al parere del Dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL, del Responsabile U.T.C. - sez. urbanistica - e della Commissione comunale per l'edilizia.

La Commissione, pur tenendo conto del desiderio dei concessionari, come espresso nei progetti presentati, esamina i progetti sia sotto l'aspetto delle norme del regolamento di polizia mortuaria e d'igiene, sia sotto l'aspetto della tecnica e dell'arte; cura che forme, misure ed ogni elemento di composizione siano ispirate a dignità ed alle esigenze artistico-spirituali del luogo; che i materiali impiegati siano della qualità e misure idonee ai requisiti di durata e di buona manutenzione; che l'opera, riferita al posto ed alle opere già in atto, sia tale da evitare il miscuglio troppo eterogeneo di stili e di materiali, come anche la monotona uniformità.

Il parere della Commissione non vincola eventuali decisioni difformi del Sindaco.

ART. 109 – VIGILANZA - COLLAUDO

Il custode controlla l'esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni di regolamento; in caso di esecuzione di opere difformi da quelle approvate, informa l'Ufficio Tecnico Comunale - sezione urbanistica.

Le opere per sepolture di famiglia e per collettività, quando siano ultimate, sono collaudate dal tecnico del Comune della sezione urbanistica, assistito dal custode.

Il Sindaco, in esito al collaudo, può prescrivere modifiche e disporre, oltre alla contravvenzione, la rimozione delle opere costruite in violazione del regolamento e del permesso dato.

Risultato favorevole il collaudo, si rimborsano i depositi cauzionali di cui agli artt.68 e 104. Solo a collaudo eseguito è autorizzato il seppellimento.

ART 110 – ORNAMENTAZIONE SEPOLTURE

I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da personale di loro fiducia i lavori di sistemazione, ornamentazione e mantenimento delle sepolture di loro spettanza.

Gli addetti a tali lavori devono però essere autorizzati come all'art.101.

CAPO XII ONORANZE A CITTADINI ILLUSTRI

ART. 111- CONCESSIONE

La Giunta Municipale, con deliberazione approvata dal Co.Re.Co. di Enna, potrà concedere nei reparti del cimitero destinati alle sepolture private, il terreno gratuito per la costruzione di tomba o cappella gentilizia a coloro che avranno meritato la considerazione o la riconoscenza pubblica per avere illustrato l'arte o la scienza o per avere reso eminenti servizi alla Patria o alla cittadinanza.

Questa concessione non potrà essere deliberata prima che sia trascorso un anno dalla morte dei cittadini che si vogliono in tal modo onorare, salvo che la morte sia avvenuta in circostanze tali da muovere il sentimento di pietà ed ammirazione dell'intera cittadinanza, nel qual caso vi si potrà provvedere prima.

ART. 112 FAMEDIO

Nel cimitero è destinata un'area per la sepoltura dei cittadini centuripini illustri o benemeriti, la quale assumerà il nome di "FAMEDIO"

Ai fini del presente articolo sono considerati cittadini centuripini, oltre a quelli che ebbero i natali in Centuripe o nacquero da genitori centuripini, anche coloro che vi fecero lunga dimora o che in Centuripe compirono le opere per le quali meritavano la fama e la benemerita.

ART. 113 – TUMULAZIONE DEL FAMEDIO

La tumulazione nel famedio degli uomini illustri deve essere deliberata dalla Giunta Municipale ed approvata dal Co.Re.Co. Di Enna; la spesa occorrente per la tumulazione ed il monumento sarà a carico della famiglia, salvo deliberazione in contrario della Giunta Municipale, approvata come sopra, mentre il terreno è concesso gratuitamente.

ART. 114. ONORANZE STRAORDINARIE

Il Consiglio Comunale potrà anche fare apporre nel cimitero a spesa del Comune lapidi commemorative di cittadini riconosciuti meritevoli di onoranze straordinarie, quando non ci siano, per circostanze speciali, collocate le salme.

Quando trattasi di onorare in forma affatto straordinaria la memoria di persone, per consenso universale, illustri, il Consiglio Comunale potrà ordinare con deliberazione soggetta all'approvazione del Co.Re.Co. di Enna, la tumulazione in sepoltura tutta affatto particolare per importanza e per decorazioni, da stabilirsi in quella parte del cimitero che più si ritenga opportuno.

In tutti i casi, a termine degli articoli precedenti, il Consiglio Comunale dovrà giudicare delle benemeritenze e delle doti in genere delle persone da onorare.

CAPO XIII IMPRESE POMPE FUNEBRI

ART. 115 - LICENZE

Le imprese di pompe funebri, a richiesta, possono svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune sia presso le parrocchie ed enti di culto; fornire i feretri e gli accessori relativi; prestare eventuali cure alla salma; effettuare il trasporto di salme in altri Comuni.

L'esercizio di tale attività richiede l'attestazione di idoneità da parte del Sindaco e, per la vendita di feretri, la licenza di commercio.

ART. 116 – ATTIVITA- VEICOLI - LOCALI

Le imprese di pompe funebri devono uniformarsi, nell'assolvimento delle loro incombenze, a tutte le norme di legge e dei regolamenti in tema di polizia mortuaria e di igiene; in particolare, per quanto riguarda i feretri, le modalità ed i mezzi di trasporto delle salme, le rimesse. Per gli autoveicoli adibiti al trasporto di persone, a seguito dei funerali, sono da osservare le disposizioni del T.U. 08 dicembre 1933, n.1740, e del regolamento comunale per i servizi pubblici di autonoleggio da rimessa e da piazza.

ART. 117 – DIVIETI

E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo a organizzazioni e sistemi di comparaggio;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di esigere onorari sproporzionati al costo effettivo del servizio;
- d) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- e) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività, come pure nel trasporto dei feretri vuoti.

ART. 118 SOSPENSIONE REVOCA

In caso di violazione delle suesposte norme e di quelle generali in materia, oltre alle sanzioni previste dal successivo art. 117 o dalle disposizioni che potessero essere applicabili, il Sindaco può sospendere le imprese dall'esercizio delle loro incombenze presso gli uffici del Comune, per un periodo da 5 giorni a 6 mesi; per recidiva può anche revocare l'autorizzazione data.

CAPO XIV DISPOSIZIONI VARIE

ART. 119 DECESSO SU NAVI E AEROMOBILI

A tutti gli effetti del Reg. P.M. e del presente regolamento, ogni decesso verificatosi a bordo di navi o di aeromobili battenti bandiera nazionale è considerato come avvenuto nel territorio italiano.

ART. 120 - SANZIONI

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 T.U.LL.SS., come modificati per effetto dell'art.3 della legge 12 luglio 1961, n.603, e degli artt. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n.689.

Ai fini dell'osservanza delle norme del presente regolamento, al personale addetto al cimitero sono attribuite la qualifica e le funzioni di agente giurato, ai sensi di legge.

A tal fine prestano il prescritto giuramento.

ART. 121 ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI

Il presente regolamento regola l'intera materia; pertanto si intendono abrogate le disposizioni contenute nel regolamento in data 20 giugno 1954 e negli altri atti in materia anteriori al presente.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario, contenute nel regolamento municipale d'igiene, non contemplate nel presente, con esse non incompatibili.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio e riferimento alle norme vigenti in materia.

L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione nell'albo, dopo intervenuta l'approvazione.

ART. 122 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE CIRCA LA TARIFFA

L'importo di concessioni o di servizi già versato a saldo, secondo la tariffa precedente, resta invariato, anche se eventualmente non perfezionato da contratto, se richiesto; se invece restano da pagare a saldo parte di concessione o di servizi, questi pagamenti sono da effettuare in base alla nuova tariffa.-

INDICE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1** Competenza
- Art. 2** Responsabilità
- Art. 3** Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi
- Art. 4** Atti a disposizione del pubblico

CAPO I

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA , ACCERTAMENTO

- Art. 5** Dichiarazione di morte
- Art. 6** Adempimenti dell'ufficio
- Art. 7** Denuncia della causa di morte
- Art. 8** Accertamenti necroscopici
- Art. 9** Referto all'Autorità giudiziaria
- Art. 10** Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

CAPO II

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI – AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

- Art. 11** Termini
- Art. 12** Provvidenze nel periodo di osservazione
- Art. 13** Deposito di osservazione e obitorio
- Art. 14** Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppelli di cadaveri, di nati morti, ossa, feti, ecc.
- Art. 15** Riscontro diagnostico
- Art. 16** Rilascio cadaveri, ossa, ecc. a scopo di studio
- Art. 17** Prelievi per trapianti terapeutici
- Art. 18** Autopsie e trattamenti conservativi

CAPO III

FERETRI

- Art. 19** Feretro individuale - deposizione
- Art. 20** Chiusura del feretro
- Art. 21** Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti
- Art. 22** Fornitura feretri
- Art. 23** Verifica feretri
- Art. 24** Piastrina di riconoscimento

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 25** Esclusiva del servizio
- Art. 26** Eccezioni al diritto di esclusiva
- Art. 27** Consistenza del trasporto e percorso
- Art. 28** Trasporti gratuiti ed a pagamento
- Art. 29** Vetture, classi, manutenzione
- Art. 30** Orario dei trasporti
- Art. 31** Compiti dei necrofori
- Art. 32** Trasporti non in sede di funerale
- Art. 33** Morti per malattie infettive - Radioattività
- Art. 34** Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

- Art. 35 Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 36 Norme generali per i trasporti
- Art. 37 Rimessa delle vetture funebri e sosta vetture di passaggio
- Art. 38 Trasporto di resti e di ceneri

CAPO V CIMITERO – SERVIZI – COSTRUZIONE

- Art. 39 Disposizioni generali
- Art. 40 Reparti speciali nel cimitero e sepolture private fuori del cimitero
- Art. 41 Ammissione nel cimitero
- Art. 42 Ammissione nei reparti acattolici
- Art. 43 Ammissione dei nati morti, ecc.
- Art. 44
- Art. 45 Sepolture comuni per inumazione
- Art. 46 Cippo
- Art. 47 Sepolture per tumulazione
- Art. 48 Vari tipi di sepolture private
- Art. 49
- Art. 50 Camera mortuaria
- Art. 51 Sala per autopsie
- Art. 52 Ossario comune
- Art. 53 Soppressione del cimitero
- Art. 54 Costruzione ed ampliamento del cimitero:progetti; studio tecnico; relazione sanitaria
- Art. 55 Zona di rispetto
- Art. 56 Planimetrie presso l'ufficio d'igiene

CAPO VI ESUMAZIONE E ESTUMULAZIONE

- Art. 57 Esumazione ordinaria
- Art. 58 Esumazione nati morti
- Art. 59 Avvisi di scadenza ordinaria
- Art. 60 Esumazione straordinaria
- Art. 61 Estumulazioni
- Art. 62 Operazioni vietate - Denuncia
- Art. 63 Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento
- Art. 64 Raccolta delle ossa - Incenerimento materiali
- Art. 65 Salme aventi oggetti da recuperare
- Art. 66 Disponibilità dei materiali

CAPO VII CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE , SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA'

- Art. 67 Modalità di concessione
- Art. 68 Durata della concessione - rinnovo
- Art. 69 Progetto - Costruzione delle opere - Termini - Limiti di impiego dell'area
- Art. 70 Doveri in ordine alla manutenzione
- Art. 71 Aveni diritto
- Art. 72 Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività
- Art. 73 Ricordi funebri
- Art. 74 Estumulazione - Vincolo
- Art. 75 Divieto di cessione dei diritti d'uso
- Art. 76 Recupero a favore del Comune
- Art. 77 Decadenza - Revoca - Estinzione
- Art. 78 Provvedimenti a seguito della decadenza e revoca
- Art. 79 Divisione e rinuncia
- Art. 80 Disponibilità dei materiali
- Art. 81 Fascicoli per le sepolture di famiglia

Art. 82 Sepolture di famiglia e per collettività anteriori
al Reg. P.M. n.803/1975

CAPO VIII CREMAZIONE

Art. 83 Costruzione ed esercizio del crematorio
Art. 84 Richiesta della cremazione
Art. 85 Termini
Art. 86 Cremazione stranieri
Art. 87 Modalità per la cremazione
Art. 88 Urna cineraria
Art. 89 Verbale di consegna - Registro

CAPO IX POLIZIA INTERNA AL CIMITERO

Art. 90 Orario
Art. 91 Divieto di ingresso
Art. 92 Riti religiosi
Art. 93 Circolazione di veicoli
Art. 94 Divieti speciali
Art. 95 Epigrafi
Art. 96 Facoltà di collocare lapidi e di dettare epigrafi
Art. 97 Lapidi, ricordi, fotografie

CAPO X PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Art. 98 Custode del cimitero - Compiti
Art. 99 Interratore

CAPO XI IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 100 Registro imprese - Permesso di costruzione
Art. 101 Limiti di attività
Art. 102 Permesso di costruzione
Art. 103 Responsabilità - Deposito cauzionale
Art. 104 Recinzione aree - Materiali di scavo
Art. 105 Introduzione e deposito di materiali
Art. 106 Orario di lavoro
Art. 107 Sospensione dei lavori
Art. 108 Progetti di costruzione di sepolture di famiglia e per collettività - Parere della Commissione
Art. 109 Vigilanza - Collaudo
Art. 110 Ornamentazione sepolture

CAPO XII ONORANZE A CITTADINI ILLUSTRI

Art. 111 Concessione
Art. 112 Famedio
Art. 113 Tumulazione nel famedio
Art. 114 Onoranze straordinarie

CAPO XIII
IMPRESE POMPE FUNEBRI

- Art. 115** **Funzioni - Licenza**
- Art. 116** **Attività - Veicoli - Locali**
- Art. 117** **Divieti**
- Art. 118** **Sospensione - Revoca**

CAPO XIV
DISPOSIZIONE VARIE

- Art. 119** **Decesso su navi ed aeromobili**
- Art. 120** **Sanzioni**
- Art. 121** **Abrogazione precedenti disposizioni**
- Art. 122** **Disposizioni transitorie circa la tariffa**